



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

1

Il Tribunale Federale

Nel procedimento rubricato ai nn. 8/2015 RG. P. e 3/2016 R.G. T.

Ha adottato la seguente

DECISIONE

A. Nei confronti del tesserato **Dominici Lorenzo** (tess. n. 85706), nato a Gallarate (VA) il 23.03.2001 per violazione degli artt. 2.1, 3.1 Reg. Giustizia, in relazione all'art. 31.1 Reg. Organico, 3.16 let. a) e c) Statuto Fitarco, 5.2 Codice di Comportamento Sportivo approvato dal Consiglio Nazionale CONI del 30.10.2012 per avere *rivolto il dito medio all'avversario dopo aver vinto lo scontro disputatosi nell'ambito della Gara R 1504065 (16° 60/70 mt. round + O.R. e 5° 50 mt. round + O.R. – Città di Bollate)*;

B. nei confronti della **A.S.D. Arcieri Tre Torri** (04065), con sede in Cardano al Campo, Via Viverone n. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di *responsabilità oggettive* per il fatto del tesserato.

Fatto commesso in Bollate (MI) il 7 giugno 2015.

Con la recidiva ex art. 71.2 lett. b) Reg. Giustizia per l'affiliato A.S.D. Arcieri Tre Torri (decisione 15.11.2013 Com. Giustizia).

MOTIVI della DECISIONE

A seguito del disposto deferimento del 28.12.2015 dei predetti incolpati per le emarginate violazioni, veniva fissata, con provvedimento presidenziale 20.01.2016, l'udienza di comparizione e di discussione dell'8 Aprile 2016; alla quale non presenziava né il tesserato, né il legale rappresentante della società, che aveva giustificato la mancata comparizione per impedimento personale consentendo nel relativo scritto la trattazione del procedimento.

Costituito il fascicolo del dibattimento si dava atto che il tesserato aveva inoltrato il 29.03.2016 al Procuratore Federale, tramite il genitore esercente la potestà parentale, l'applicazione della sanzione dell'ammonizione ex art. 33 R.G., sulla quale la Procura generale dello Sport, a cui era stata

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP



www.fitarco-italia.org





FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

2

trasmessa ai sensi del comma 2 del predetto articolo, si asteneva dal fornire le osservazioni, eccedendo la intervenuta prescrizione dell'illecito disciplinare ex art. 43 R.G. per essere decorso inutilmente il termine di gg. 90 dalla data dell'esercizio dell'azione disciplinare, promossa con il disposto deferimento.

Rilevata la non configurabilità della sollevata eccezione di estinzione del procedimento, per non essere maturata la eccepita prescrizione, andando a decorrere dal 1 Aprile 2016, con la entrata in vigore del modificato Codice di Giustizia Sportiva CONI, che, abrogando la precedente disposizione della obbligatorietà della difesa tecnica tramite difensore, ha recepito il deliberato di questo Tribunale che, con ordinanza 4.09.2015, ha disposto la sospensione dei procedimenti disciplinari in corso, stante la impossibilità del Collegio giudicante della loro trattazione, imponendo la obbligatorietà della difesa tecnica la nomina del difensore di ufficio, istituito non previsto nel Codice del CONI, a cui si riportava il Regolamento di Giustizia federale, problematica ora superata con la intervenuta eliminazione della detta obbligatorietà.

Si procedeva pertanto alla consentita valutazione della formulata richiesta di applicazione della sanzione, come concordata dall'istante con il Procuratore federale e se ne disponeva la efficacia come da separato provvedimento pronunciato nella stessa data dell'8.04.2016.

Con riguardo alla residua posizione della A.S.D. Arcieri Tre Torri, si ritiene fondata la contestata sua responsabilità oggettiva di cui risponde ex art. 3.1 R.G. per la accertata e riprovevole condotta del proprio tesserato che ha di conseguenza violato gli art. 2.1 R.G in relazione agli artt. 31.1 R. Org., 3.16 lett. a) e lett. c) dello Statuto federale, nonché dell'art. 5.2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, come evidenziato dalle risultanze degli atti acquisiti e riscontrato dal successivo comportamento congiunto del giovane tesserato e dell'affiliato con il riconoscere l'addebito con le avanzate scuse rivolte alla Procura federale.

In ordine all'applicazione della sanzione pecuniaria, questa viene determinata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 64.1 lett. A) n. 3 e 71.2 lett. b) R.G., nell'ammenda di € 1.000,00 (pena



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

3

base € 750,00 + € 250,00 per aumento della contestata recidiva), pari a complessive 20 volte la quota di affiliazione fissata per il presente anno dal Consiglio Federale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 40 e 64.3 Reg. di Giustizia, ritenuta la responsabilità oggettiva della affiliata, applica alla A.S.D. Arcieri Tre Torri, in persona del legale rappresentante pro tempore, l'ammenda di Euro 1.000,00 pari a 20 volte la quota di affiliazione fissata per il presente anno dal Consiglio Federale.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare il presente dispositivo alle parti interessate.

Gg. 10 per motivazione.

Relatore Avv. Amos Benni

Roma, 8 Aprile 2016

Il Presidente Relatore e Estensore

Avv. Amos Benni

DEPOSITATA IL
15-04-2016



Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralempica
Riconosciuta dal CIP



www.fitarco-italia.org





FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Il Tribunale Federale

Ritenuto che non si figuri nella fattispecie il rilevato dal Procuratore Generale dello Sport, non essendo intervenuta la estinzione del procedimento in oggetto, atteso che con ordinanze del Tribunale del 4.09.2015, allegate alla presente decisione, si è disposta la sospensione dei procedimenti disciplinari in corso per la mancata istituzione nel Codice della Giustizia Sportiva CONI, a cui si è riportato il Reg di Giustizia Fitarco, del difensore di ufficio e, quindi, stante la prescritta obbligatorietà della difesa tecnica tramite difensore, la impossibilità del Collegio giudicante di nominarlo di ufficio nell'interesse del deferito, sfornito della richiesta tutela legale e, pertanto, di procedere nella trattazione dibattimentale;

Ritenuto che l'evidenziato con i predetti provvedimenti, puntualmente trasmessi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, hanno trovato accoglimento con la abolizione dell'obbligo della difesa tecnica, non più riportato nell'art. 6 della deliberazione 1538 del Consiglio Nazionale CONI del 9.11.2015, approvato con decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 16.12.2015, entrato in vigore il 1 aprile 2016;

Ritenuto pertanto che nel caso di specie il tempo per il maturarsi della prescrizione decorre dalla data del 1 aprile 2016;

Ritenuto altresì che nell'ipotesi di rifiuto o di astensione della Procura Federale sulla richiesta di patteggiamento è consentito al Tribunale di valutarla all'esito del giudizio dibattimentale;

Ritenuto pertanto di aderire alla richiesta di applicazione della pena come formulata dal giovane incolpato e ritenuta congrua dal Procuratore Federale.

Per quanto sopra esposto

DISPONE

Visti gli artt. 33.3 RG, non ricorrendo alcuna causa di non punibilità o di estinzione della infrazione, previo controllo della corretta qualificazione disciplinare del fatto e della congruità della pena definita tra le parti, l'efficacia della applicazione della pena come concordata, nella sanzione della ammonizione a carico del tesserato Lorenzo Dominici, che comporta ad ogni effetto la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del medesimo e il suo esonero da ogni spesa procedurale.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia di comunicare il presente dispositivo alla parti interessate.

Roma, 8 aprile 2016

Avv. Amos Benini

Avv. Paola Debonza

Prof. Avv. Andrea Altieri

DEPOSITATO IL
8-04-2016



Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009

